



MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 135°

Roma, 14 - 21 febbraio 2008

N. 7 - 8

BOLLETTINO UFFICIALE



ATTI NORMATIVI E
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008

ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

Decreto ministeriale 30 novembre 2007, n. 105

Attività del Tavolo di lavoro CEI-MPI. Pag. 5

Circolare 14 dicembre 2007, n. 110 (prot. AOODGOS. 1032)

Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado - Anno scolastico 2008-2009 » 8

Circolare 14 dicembre 2007, n. 111 (prot. 6532/P4)

Integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Piano di riparto fondi. E.F. 2007 » 23

Decreto dirigenziale 18 settembre 2007

Modifica del D.M. 13 settembre 2005 di iscrizione dell'istituto "The British International School" con sede in Praga - Repubblica Ceca nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777 » 30

Decreto dirigenziale 28 settembre 2007

Iscrizione dell'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande" con sede in Losanna - Chemin de Rovereaz 20 - Svizzera nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto » 31

Decreto dirigenziale 9 ottobre 2007

Iscrizione dell'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School" con sede in Wichita Falis - Texas USA nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto » 34

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. » 37

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

Ufficio scolastico di Firenze » 49

Ufficio scolastico di Firenze » 50

Ufficio scolastico di Padova. » 51

Ufficio scolastico di Pavia » 52

Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino. » 53

Sommario

Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino.	<i>Pag.</i> 54
Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino.	» 55
Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino.	» 56
Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino.	» 57
Ufficio scolastico di Pesaro e Urbino.	» 58
Ufficio scolastico di Piacenza	» 59

Decreto ministeriale 30 novembre 2007, n. 105

Attività del Tavolo di lavoro CEI-MPI

IL MINISTRO

- VISTA** la legge n. 121 del 25/03/1985, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11/02/1929;
- VISTO** il D.P.R. del 16/12/1985 N. 751, concernente l'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- VISTO** il D.P.R. del 23/06/1990 N. 202, che modifica l'intesa resa esecutiva dal D.P.R. del 16/12/1985 N. 751;
- VISTA** la legge n. 186 del 18 luglio 2003, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTO** il D.M. n. 73 del 20 dicembre 2006, con il quale veniva ricostituito il Tavolo di lavoro CEI-MPI per l'esame delle tematiche inerenti l'insegnamento della religione cattolica;
- VISTA** la nota prot. N. 754/07 del 12 novembre 2007 della Conferenza Episcopale Italiana, con la quale viene comunicata la nuova composizione della delegazione della Conferenza Episcopale medesima all'interno del citato Tavolo di lavoro;
- ACCERTATA** l'opportunità di proseguire il confronto avviato da anni tra Ministero della Pubblica Istruzione e Conferenza Episcopale Italiana in relazione all'attuazione di tutta la normativa inerente l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, anche in relazione all'attuale fase di revisione degli ordinamenti scolastici;

DECRETA

ART. 1

Nel quadro normativo delineato dal Concordato e dall'Intesa CEI-MPI è dato seguito alle attività del Tavolo di lavoro CEI- MPI, con il compito di elaborare proposte relative alle tematiche inerenti l'insegnamento della religione cattolica.

ART. 2

Il Tavolo di cui al precedente art.1 è presieduto dal Capo Dipartimento per l'Istruzione dr. Giuseppe COSENTINO ed è composto da membri designati dalla Conferenza Episcopale Italiana e da membri designati dal Ministero della pubblica Istruzione.

– I membri designati dalla Conferenza Episcopale Italiana sono:

Mons. Mauro RIVELLA	Sottosegretario della CEI (Capo delegazione)
Don Vincenzo ANNICCHIARICO	Responsabile del Servizio Nazionale per l'Insegnamento della religione cattolica
Mons. Giosuè TOSONI	Consulente del Servizio Nazionale per l'Insegnamento della religione cattolica
Prof. Sergio CICALATELLI	Esperto del Servizio Nazionale per l'Insegnamento della religione cattolica

– I membri designati dal Ministero della Pubblica Istruzione sono:

Dr. Mario Giacomo DUTTO	Direttore Generale della D.G. per gli ordinamenti scolastici
Dr. Giuseppe FIORI	Direttore Generale della D.G. per il personale della scuola
Dr. Carlo PETRACCA	Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Dr. Massimo TOCCI	Vice Capo dell'Ufficio Legislativo

Atti normativi e di amministrazione

Le funzioni di segreteria del Tavolo CEI-MPI sono svolte dalla dr.ssa Irene GATTI, dirigente scolastico utilizzato presso la Direzione Generale per il personale della scuola.

Art. 3

In relazione alle tematiche poste all'ordine del giorno, di volta in volta possono essere chiamati a collaborare alle attività del Tavolo CEI-MPI dirigenti ed esperti della CEI e/o di questa Amministrazione.

Art. 4

Nessun compenso spetta ai componenti del citato Tavolo.

Roma,

IL MINISTRO
Giuseppe FIORONI



Circolare 14 dicembre 2007, n. 110 (prot. AOODGOS. 1032)

**Iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado
- Anno scolastico 2008-2009**

DIREZIONE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Regioni
LORO SEDI
Ai Presidenti delle Province
LORO SEDI
Ai Sindaci dei Comuni
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
T R E N T O
Al Sovrintendente Scolastico per
la scuola in lingua italiana
B O L Z A N O
All'Intendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca
B O L Z A N O
All'Intendente Scolastico per la
scuola delle località ladine
B O L Z A N O
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d'Aosta
A O S T A
Agli Uffici Scolastici provinciali
LORO SEDI
Ai Dirigenti scolastici delle
scuole statali e paritarie
LORO SEDI
e, p.c. Al Gabinetto del Ministro -
SEDE
All'Ufficio Legislativo –
SEDE

Al fine di rendere più funzionali gli adempimenti per le iscrizioni per l'anno scolastico 2008-2009 e facilitare, da una parte, ogni opportuna predisposizione organizzativa delle istituzioni scolastiche e, dall'altra, l'acquisizione di adeguate informazioni per le famiglie, viene diramata l'annuale circolare per le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie.

Le iscrizioni sono propedeutiche alla gestione del servizio scolastico; rappresentano anche un momento importante che, nei rapporti tra genitori, studenti, docenti e scuole, è opportuno vada oltre la semplice procedura organizzativa. Possono rappresentare l'occasione per avviare un dialogo positivo dell'istituzione scolastica con i genitori e con gli studenti che per la prima volta entrano in contatto con la scuola.

Scuola e famiglia

La fase delle iscrizioni rappresenta la base propedeutica dell'azione educativa e formativa sia per la scuola che per le famiglie. Le istituzioni scolastiche presenteranno la propria offerta (POF), eventualmente ridefinita anche sulla base della progettazione della quota di istituto del 20% del curricolo (compensazione tra discipline, introduzione di nuove attività o discipline e progetti di recupero/arricchimento), e particolarmente attenta ai bisogni formativi della comunità locale.

In particolare, le istituzioni del primo ciclo d'istruzione potranno fornire una essenziale informativa alle famiglie sulla attività sperimentale di ricerca e applicazione delle Indicazioni per il curricolo, finalizzata agli obiettivi educativi e di apprendimento individuati nell'adattamento del POF. Per i genitori l'iscrizione costituisce un momento importante nel rapporto con l'istituzione scolastica. Un rapporto che si concretizza, tra l'altro, nell'esercizio di scelta delle opportunità formative offerte dalle scuole e nella consapevole condivisione del POF, che viene consegnato, in forma essenziale, ad ogni genitore al momento dell'iscrizione.

Per gli studenti l'ingresso nella scuola oppure il passaggio ad un altro ordine di istruzione segna l'avvio o la continuità del percorso di crescita. Per gli studenti di lingua madre non italiana è anche la presa di contatto con una nuova cultura, una diversa lingua e l'avvio dell'impegnativo percorso dell'integrazione.

Per i genitori e gli studenti il nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti prevede la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità per sancire l'impegno reciproco di diritti e doveri con l'istituzione scolastica.

In questo contesto si evidenzia la necessità di richiamare l'attenzione dei genitori e degli studenti sulla particolare rilevanza che assume, in relazione agli indirizzi dell'Unione europea, l'attuazione del nuovo obbligo di istruzione (D.M. n. 139/07), della durata di dieci anni, ai fini dell'acquisizione di quelle competenze chiave di cittadinanza che possono aiutare i giovani al pieno sviluppo della loro personalità. Va richiamata l'attenzione delle scuole sulla opportunità di promuovere apposite iniziative per sostenere la collaborazione dei genitori e delle famiglie e il protagonismo degli studenti al riguardo.

Questo impegno potrà facilitare il loro percorso di crescita attraverso la progressiva acquisizione ed il consolidamento di quelle conoscenze di base e di quelle competenze indispensabili per imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l'informazione.

È altresì opportuno che le famiglie e gli studenti siano informati sulle nuove misure di sostegno che gli istituti e le scuole secondarie organizzano a favore degli studenti per il recupero dei debiti formativi manifestatisi in corso d'anno.

Al momento dell'iscrizione alla prima classe degli istituti di istruzione secondaria tutti gli studenti riceveranno copia del nuovo statuto degli studenti e delle studentesse oggetto di recente intervento modificatore.

Per l'Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche ad una serie di adempimenti e procedure di programmazione da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale, conferimento degli incarichi, ecc.).

Fase propedeutica

Nella fase di predisposizione delle operazioni di iscrizioni vere e proprie le scuole sono invitate a:

- curare la documentazione del progetto educativo della scuola e l'informazione sulle esperienze condotte;
- fornire un semplice quadro di contesto del sistema di istruzione in cui i ragazzi iscritti vengono ad inserirsi con particolare riferimento alle maggiori novità legislative intervenute nell'ultimo biennio rispetto ai singoli settori scolastici di iscrizione (es. riforma esami Stato, prova nazionale per esami finali I ciclo, indicazioni per il curricolo per infanzia e I ciclo, innalzamento dell'obbligo di istruzione, ecc.);
- predisporre strumenti informativi sintetici per fornire alle famiglie adeguati elementi di conoscenza per orientare la scelta di iscrizione;
- organizzare adeguati momenti di incontro con le famiglie, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche (o educative) attualmente frequentate dai ragazzi;
- concordare in rete con le altre istituzioni scolastiche del territorio modalità, criteri e tempi di svolgimento delle operazioni, anche al fine di razionalizzare e coordinare le scelte delle famiglie, con particolare riferimento anche agli alunni con cittadinanza non italiana;
- riservare una particolare attenzione alla presentazione del nuovo obbligo di istruzione da parte soprattutto delle istituzioni scolastiche del I grado, adottando opportune iniziative per sostenere, al riguardo, la collaborazione dei genitori e delle famiglie e il protagonismo degli studenti.

Per parte sua, anche l'Amministrazione scolastica, ai vari livelli territoriali, è impegnata a sostenere l'informazione per le famiglie nei modi ritenuti più adeguati. In particolare è attivo sul portale del Ministero della pubblica istruzione uno speciale "iscrizioni" da cui le famiglie possono trarre utili informazioni con possibilità per le stesse istituzioni scolastiche di procedere alla riproduzione delle schede informative predisposte.

Da gennaio a marzo

L'Amministrazione e le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, vorranno riservare particolare cura alle operazioni di iscrizione e ai loro effetti, in considerazione del fatto che da esse dipende la definizione degli assetti organizzativi e funzionali del sistema scolastico, nonché la programmazione e destinazione delle risorse umane e la predisposizione dell'accoglienza. In particolare, l'accuratezza delle procedure di iscrizione è fondamentale per il controllo dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, in quanto esse sono alla base della costruzione delle anagrafi scolastiche, importante strumento per prevenire i fenomeni di evasione e di dispersione. Anche i soggetti istituzionali dei diversi livelli territoriali (Regioni ed Enti locali), in sinergia col sistema scolastico, sono chiamati a svolgere una importante opera a supporto e sostegno dell'organizzazione del servizio (diritto allo studio, anagrafi territoriali, integrazione dell'offerta formativa, servizi complementari di trasporto e di mensa, disponibilità di strutture edilizie, ecc.).

L'andamento delle iscrizioni rivela, altresì, tendenze e orientamenti di cui i diversi soggetti interessati possono tener conto per una equilibrata e funzionale determinazione degli assetti e della distribuzione dei percorsi di istruzione e di formazione e dei servizi sul territorio.

Da aprile a giugno

A completamento dell'intera fase delle iscrizioni e dei conseguenti assetti di organico della scuola, gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi e alla predisposizione, di massima, della loro composizione, dedicando particolare attenzione all'inserimento degli alunni con disabilità e all'integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana.

Per i primi, una volta acquisita la certificazione della Asl di competenza, dovranno essere avviati procedure e contatti per l'attivazione della unità multidisciplinare preposta alla stesura del profilo dinamico funzionale, e per la predisposizione di massima del piano educativo individualizzato. Per gli alunni con cittadinanza non italiana è opportuno fare riferimento alle disposizioni contenute nel DPR 394/99 che disciplinano la materia e alla "Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione", predisposta dal Ministero degli Interni.

Per quanto attiene in generale alle attività connesse alla composizione delle classi, si raccomanda particolare attenzione alla determinazione dei criteri definiti dal consiglio di circolo/istituto, affinché non si creino condizioni di esclusione o squilibri immotivati.

Per l'anno scolastico 2008-2009 il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 30 gennaio 2008.

L'iscrizione riguarda esclusivamente le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia. Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l'iscrizione è disposta d'ufficio.

Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici interessati, si forniscono le seguenti opportune istruzioni e indicazioni.

1. Scuola dell'infanzia

L'offerta relativa alla scuola dell'infanzia è garantita da Stato, Comuni e scuole paritarie. Anche per tale ragione, gli Uffici Scolastici Regionali concorrono, attraverso i propri Uffici provinciali e d'intesa con gli Enti Locali, all'attivazione di opportune forme di coordinamento, in modo da:

- consolidare la generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda;
- razionalizzare l'offerta da parte delle scuole coinvolte, valorizzando compiutamente le risorse disponibili;
- contenere e controllare il fenomeno delle doppie iscrizioni per rispondere al meglio alle richieste dei genitori.

Ulteriori condizioni per qualificare l'organizzazione didattica sono individuate dal protocollo sottoscritto in data 5 ottobre 2005 da ANCI e coordinamento interassociativo per le scuole dell'infanzia (www.anci.it), che può costituire utile base di riferimento per le intese locali. Possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2008, il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti, a conferma della consolidata prassi amministrativa, i bambini e le bambine che compiano i tre anni di età entro il 31 gennaio 2009. Per questi ultimi, l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste di attesa; pertanto, nel caso in cui il

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2008.

Rientra nell'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle delibere degli organi collegiali, la possibilità di consentire la frequenza fin dall'inizio dell'anno scolastico anche per i bambini e le bambine che compiono i tre anni a gennaio 2009.

È comunque esclusa la possibilità di iscrivere a scuole dell'infanzia bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 gennaio 2009. L'iscrizione di bambini che compiano il terzo anno dopo tale data è consentita solamente all'interno di sezioni primavera regolarmente costituite e autorizzate. Particolare attenzione va anche riservata alla gestione delle liste d'attesa al fine di assicurare pari condizioni, trasparenza nelle procedure e funzionalità del servizio.

Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l'informazione sollecitata alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.

1.1 Sezioni primavera

Da questo anno scolastico 2007-2008 è stato avviato, in forma sperimentale, il nuovo servizio integrato per bambini di età compresa tra i 24 mesi (compiuti entro il 31 ottobre 2007) e i 36 mesi, previsto dalla legge 296/2006 e disciplinato dall'Accordo sancito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali il 14 giugno 2007.

Le nuove sezioni in cui si struttura il nuovo servizio sono state costituite presso scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali o asili nido comunali o convenzionati.

Tale offerta educativa si realizza mediante specifica sezione appositamente costituita, con un proprio progetto educativo, spazi propri e personale dedicato, differenziandosi, pertanto, dall'istituto dell'anticipo che si fondava sulla domanda individuale delle famiglie.

La particolarità di questa offerta educativa e la sua connotazione sperimentale che la colloca tra i servizi per la prima infanzia (0-3 anni) e quelli propri della scuola dell'infanzia (3-6 anni) non consentono, allo stato attuale, di definirne con precisione una configurazione ordinamentale. Anche per questa ragione, l'apertura di nuove sezioni per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi e l'iscrizione ad esse non potrà seguire le normali cadenze temporali di iscrizione proprie degli altri profili istituzionali.

Verranno pertanto fornite opportune informazioni in una fase successiva, d'intesa con gli altri Ministeri interessati, con le Regioni e con le rappresentanze nazionali dei Comuni.

1.2 Gli orari di funzionamento

Gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia sono compresi tra un minimo di 875 ore ed un massimo di 1.700 ore, corrispondenti, in linea di massima, rispettivamente a 25 e a 50 ore settimanali. All'atto dell'iscrizione i genitori esprimono la propria opzione per le articolazioni orarie, anche sulla base delle opportunità educative e dei modelli organizzativi offerti dalle scuole, nel rispetto delle dotazioni organiche.

2. Scuola primaria

Hanno l'obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 agosto 2008; possono iscriversi, altresì, quelli che li compiono entro il 31 dicembre 2008 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2009. I genitori o i soggetti che esercitano la potestà sul minore possono iscrivere l'alunno alla scuola del territorio di appartenenza o ad altra istituzione scolastica, prescelta in base alla offerta formativa e agli orari di funzionamento. Le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni.

Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori possono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l'informazione sollecitata alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.

2.1 Gli anticipi di iscrizione alla prima classe

I genitori hanno la possibilità di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. Per l'anno scolastico 2008-2009 tale possibilità riguarda, pertanto, i bambini che compiranno 6 anni di età entro il 30 aprile 2009. In tal caso la scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui genitori hanno richiesto l'iscrizione anticipata, una particolare attenzione per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.

I genitori potranno avvalersi, a loro richiesta, di indicazioni e orientamenti da parte delle scuole dell'infanzia frequentate dai loro figli per una scelta consapevole.

2.2 Gli orari di funzionamento

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell'Offerta Formativa il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie. L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie. Le dotazioni di organico del personale docente assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche per il tempo scuola ordinario o, se le risorse assegnate lo consentono, per il tempo pieno. Il tempo scuola ordinario, funzionante per un massimo di 30 ore settimanali, è comprensivo di orario obbligatorio e facoltativo opzionale a cui può aggiungersi l'eventuale tempo dedicato alla mensa la cui fruizione è lasciata alla opzione delle famiglie. L'offerta di tempo pieno, in base alla ripristinata norma legislativa (cfr. legge di conversione 25.10.2007, n. 176) e nei limiti di quanto previsto dal tale disposizione, si avvale di un modello organizzativo unitario senza articolazione di momenti opzionali e facoltativi, per complessive 40 ore settimanali.

Condizione inderogabile per l'attivazione di tale offerta è l'esistenza e l'effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari. Il tempo pieno, infatti, richiede, come è noto, la disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee, nonché l'esplicito impegno dell'Ente locale ad assicurare il servizio di mensa.

All'atto delle iscrizioni, compatibilmente con le disponibilità di posti, i genitori possono effettuare, in alternativa al tempo scuola ordinario, la scelta del tempo pieno.

3. Scuola secondaria di I grado

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione per l'anno scolastico 2008-2009 alla scuola secondaria di I grado gli alunni che terminano nel 2007-2008 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, che provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 30 gennaio 2008, alla istituzione scolastica interessata.

Il dirigente scolastico, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili curerà l'informazione sollecitata alle famiglie per consentire altra opzione verso scuola diversa.

3.1 Orari di funzionamento

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell'Offerta Formativa il tempo-scuola in un quadro unitario come offerta organica alle famiglie. L'offerta formativa terrà conto delle risorse professionali di cui la scuola dispone e delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie. Le dotazioni di organico del personale docente della scuola secondaria di I grado assicureranno l'organizzazione delle attività didattiche per il tempo scuola ordinario o per il tempo prolungato, se le risorse assegnate ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 59/2004 lo consentono. Nelle scuole secondarie di I grado, nei limiti delle risorse di organico disponibili, è previsto un

orario complessivo per un massimo di 33 ore settimanali, comprensivo di orario obbligatorio e facoltativo opzionale. Nelle discipline obbligatorie rientrano l'insegnamento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria.

L'offerta di tempo prolungato può comportare una durata del servizio fino a 40 ore settimanali e, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983, richiede altresì la disponibilità di adeguate strutture edilizie e delle attrezzature idonee, nonché - ove il servizio esiga l'organizzazione della mensa - l'esplicito impegno dell'Ente locale ad assicurarla. All'atto dell'iscrizione, compatibilmente con le disponibilità dei posti e dei servizi, i genitori possono effettuare la scelta del tempo scuola, ordinario o prolungato.

4. Istituti comprensivi

All'interno degli istituti comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L'iscrizione, in tali casi, opera d'ufficio.

Nel caso in cui i genitori intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, presenteranno la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell'istituto comprensivo di appartenenza che provvederà a trasmetterla, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 30 gennaio 2008.

5. Scuola secondaria di II grado

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno, con il superamento dell'esame di Stato, il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado. L'obbligo può essere assolto anche mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

Il Regolamento di istituto prevede, contestualmente all'iscrizione, la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di corresponsabilità, per la definizione di diritti e doveri nel rapporto tra scuola, studenti e genitori, predisposto dal Consiglio di Istituto (cfr. nuovo Statuto delle studentesse e degli studenti). Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, andranno indirizzate all'istituto prescelto. Le domande vengono presentate alle scuole secondarie di I grado attualmente frequentate, le quali provvederanno a trasmetterle agli istituti di destinazione entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 30 gennaio 2008, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.1. Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado. Ciò anche in considerazione del fatto che una doppia opzione da parte delle famiglie può alterare le situazioni di organico.

Tuttavia, in considerazione della possibilità che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario dirottare verso altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione della istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell'istituto presso cui la domanda non è stata accolta, provvedere all'inoltro immediato delle opzioni in subordine, d'intesa con le famiglie, verso gli istituti indicati. Per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale, il dirigente assume agli atti la manifestazione formale della famiglia di impegno all'iscrizione a tale percorso alternativo all'istruzione.

In base a tale impegno formalizzato, il dirigente procederà a suo tempo all'accertamento dell'obbligo.

5.1 Percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale

La legge finanziaria 2007 ha confermato, in via transitoria, la prosecuzione, anche per il prossimo anno scolastico, dei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'art. 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, realizzati in attuazione dell'Accordo-quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 cui hanno fatto seguito specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale sono definiti d'intesa tra i competenti Assessorati delle rispettive Regioni e gli Uffici scolastici regionali e sono oggetto di una tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti scolastici interessati.

Le suddette intese dovranno comprendere modalità, strumenti e tempi per consentire ai dirigenti scolastici della scuola secondaria di I grado l'accertamento dell'obbligo mediante frequenza dei percorsi sperimentali da parte di alunni provenienti dalla propria scuola.

6. Domande di iscrizione in eccedenza

Non sempre il rapporto domanda di iscrizione-offerta di servizio nei diversi ordini di scuola si conclude positivamente, in quanto la disponibilità di posti, di servizi e di strutture può ostacolare il pieno accoglimento delle richieste da parte delle famiglie. Nella previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente con affissione all'albo.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia, in particolare, potranno essere attivate, da parte degli Uffici scolastici provinciali, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, opportune forme di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

A iscrizioni avvenute, si invitano i dirigenti scolastici delle scuole statali interessate ad assumere gli opportuni contatti con i diversi gestori dei servizi dell'infanzia sul territorio di competenza, al fine di identificare eventuali situazioni di doppia istanza prodotta dalle famiglie, procedendo sollecitamente ad avvicinare le stesse per dirimere le situazioni pendenti, derivanti da doppia iscrizione, e superare quanto prima le situazioni di stallo connesse con le liste di attesa. Nel caso in cui i dirigenti medesimi accertino definitivamente l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza presentate dalle famiglie si adopereranno, d'intesa con le stesse, per l'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altre scuole dei territori limitrofi.

Questa ultima procedura vale anche per la scuola primaria statale, qualora, soprattutto a causa della particolare offerta di servizio di talune scuole (es., organizzazione a tempo pieno), si verificano domande in eccedenza rispetto ai posti disponibili. Per le scuole secondarie, considerato che le domande di iscrizione vengono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dallo studente la quale, a sua volta, procede d'ufficio al relativo inoltro agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie presentare una seconda domanda direttamente ad altri istituti e non è parimenti consentito a questi ultimi di accoglierle.

Anche in tali casi, il dirigente dell'istituto destinatario della domanda curerà sollecitamente l'individuazione degli studenti per i quali, anche in base ai criteri di ammissione deliberati dal consiglio di istituto, non sia stato possibile accogliere la domanda di iscrizione ed entro il 15 febbraio procederà all'inoltro immediato della domanda di iscrizione ad altro istituto statale, individuato d'intesa con la famiglia.

7. Verifica dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione

In una scuola che ha a cuore il percorso di ogni studente, che non lascia indietro nessuno e che non lascia solo nessuno, si impone una seria riconsiderazione dell'obbligo d'istruzione come impegno per il diritto personale di ciascuno. In particolare si invitano gli Uffici scolastici regionali a sviluppare una efficace azione di prevenzione e contrasto con attenzione particolare ai territori

maggiormente a rischio di dispersione scolastica e a quelle fasce di utenza che presentano maggiori criticità, come, ad esempio, gli alunni con cittadinanza non italiana. In questa loro azione gli Uffici scolastici opereranno in sinergia con le Regioni e gli Enti locali valutando l'opportunità di pianificare gli interventi di prevenzione nei Piani territoriali.

7.1 Il riemergere dell'evasione scolastica

Nuove emergenze o nuovi aspetti dell'evasione scolastica sono oggetto di crescente preoccupazione; per quanto limitato sia il fenomeno, alcune realtà di disagio sociale e culturale stanno facendo riemergere un problema che si riteneva superato. Occorre assicurare l'effettivo assolvimento dell'obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, con una vigilanza attenta rispetto all'istruzione familiare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione e ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

L'Amministrazione, con rinnovato impegno, assicurerà tempestività degli interventi e accuratezza nel lavoro di vigilanza, ponendo in essere le azioni previste dal Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (D.M. 22.08.2007).

7.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

- verificare il reale assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
- attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

7.3 L'anagrafe degli studenti

Lo sviluppo e la messa a punto dell'anagrafe degli studenti costituiscono una base per una rinnovata azione di controllo dell'obbligo d'istruzione. A questo scopo gli Uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli Enti locali, per favorire l'integrazione dei dati riferiti anche ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la complessità della materia delle iscrizioni e la sua rilevanza per il diritto allo studio, è necessario che gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e interessati alla delicata incombenza. Al riguardo si segnala l'opportunità di rafforzare la collaborazione con le Regioni e, in particolare, con gli Enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

8. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, successivamente all'iscrizione effettuata, vanno osservate le seguenti istruzioni.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola in cui è stata presentata l'iscrizione, il quale rilascia al genitore il relativo nulla osta. Si richiama l'attenzione sulla necessità del rilascio del nulla osta da parte della scuola di

provenienza, quale condizione inderogabile per l'accoglimento della domanda di iscrizione, sulla base della disponibilità dei posti, da parte del dirigente scolastico della scuola di destinazione. Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell'avvenuta nuova iscrizione.

9. Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dalla Asl di competenza, a seguito di appositi accertamenti collegiali. Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l'unità multidisciplinare di cui all'art. 4 del DPR 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell'alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche al fine di procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di assistenti educativi a carico dell'Ente locale.

10. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza, in aumento continuo, di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione e di integrazione.

In ragione della rilevanza del problema dovrà essere posta, pertanto, particolare attenzione a tutta la problematica che accompagna l'iscrizione scolastica di tali alunni. In proposito, si raccomanda ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli Enti Locali per assicurare una equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

L'articolo 45 del DPR n. 394/1999 fornisce, tra l'altro, criteri relativi all'obbligo e all'iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi.

Si richiama, innanzitutto, l'attenzione non solo sul diritto dei minori stranieri di accedere all'istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d'anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione, ma, soprattutto, si evidenzia il fatto che per diversi di loro vi è il concreto rischio che non ottemperino all'obbligo, che siano avviati precocemente al lavoro minorile e, soprattutto nelle grandi città, vengano sfruttati in forme di accattonaggio.

La scuola non può rimanere indifferente di fronte a tali situazioni che richiedono una concertata azione interistituzionale che chiama in causa altri soggetti pubblici che hanno primaria responsabilità nella gestione del territorio.

10.1 Assegnazione alle classi

In via ordinaria gli alunni stranieri soggetti all'obbligo di istruzione sono iscritti d'ufficio alla classe corrispondente all'età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire comunque le modalità generali dell'assegnazione dell'alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all'età, tenendo conto, come espressamente previsto dalla norma (art. 45 del DPR 394/1999), dei criteri sopra evidenziati (ordinamento scolastico del paese di provenienza, accertamento delle competenze possedute, corso di studi seguito, titolo di studio posseduto, ecc.). È opportuno che la modalità concreta di assegnazione avvenga con affidamento delle verifiche e degli accertamenti preliminari ad un gruppo di docenti, appositamente individuato dal collegio e preposto all'accoglienza, che dia attuazione ai criteri di assegnazione e che ne segua inizialmente l'inserimento, al fine di fornire al dirigente scolastico ogni utile elemento per l'assegnazione alle classi. I collegi dei docenti possono valutare altresì la possibilità che l'assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica in intergruppo e/o interclasse finalizzata a favorire un efficace inserimento.

Occorre in ogni modo che la questione dell'inserimento scolastico degli alunni stranieri venga assunta in termini interistituzionali, secondo logiche di sistema che, per quanto riguarda

l'istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli alunni, dal loro ingresso a scuola fino al termine del loro itinerario scolastico o formativo. Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera che avvengono in corso d'anno, si raccomanda l'adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti, un'efficace azione di integrazione degli alunni stranieri.

Il diritto di inserimento di stranieri in corso d'anno vale anche per i corsi di alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.

10.2 Accordi di rete

È opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione di iscrizioni di alunni stranieri su talune scuole con effetti di squilibrio sociale della popolazione scolastica, attivino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande.

L'accordo di rete può, altresì, prevedere, con attenzione alle fasi di attività scolastica successive alle iscrizioni, l'impiego in comune di risorse professionali e strumentali, a cominciare dalla messa a disposizione delle migliori esperienze di integrazione condotte da talune scuole e alla istituzione di laboratori finalizzati alla ricerca didattica e alla sperimentazione.

10.3 Intese territoriali

Le scuole, possibilmente con azioni di rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti pubblici per l'adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l'assolvimento dell'obbligo.

Con riferimento alle situazioni delle città e dei grandi centri urbani nei quali è presente una ampia rete di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana richiedono un governo condiviso e programmato della domanda e dell'offerta di servizi scolastici.

Nella predisposizione degli accordi sarà quanto mai opportuno prevedere intese con gli Enti locali per favorire l'attivazione di ogni misura di accompagnamento (trasporti, mense, ecc.) utile al conseguimento di un'equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazione del volontariato e del privato sociale per specifiche azioni di integrazione.

Nell'occasione è auspicabile che si instauri un attento rapporto della scuola con la famiglia dei minori accolti, eventualmente facilitato dall'intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

11. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l'onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si siano avvalsi dell'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni che saranno diramate in materia con l'apposita ordinanza relativa a scrutini ed esami.

12. Insegnamento della religione cattolica

Al momento dell'iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. L'esercizio di tale facoltà si attua mediante la compilazione di apposita richiesta, secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l'intero ciclo di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente, se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado.

La scelta alternativa all'insegnamento della religione cattolica trova invece concreta attuazione nella opzione di diverse possibili attività:

- attività didattiche e formative,
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente,
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente,
- uscita dalla scuola.

La scelta specifica di attività alternative, operata mediante l'allegato mod. E all'inizio delle lezioni, ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

13. Corsi per adulti

Allo scopo di far conseguire più alti livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata, con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a partire dal 2008 verrà dato nuovo impulso all'istruzione degli adulti attraverso la riorganizzazione e il potenziamento dei centri territoriali permanenti e dei corsi serali su base provinciale, secondo le previsioni normative contenute nella legge 296/2006 (finanziaria 2007) e nel decreto ministeriale 25 ottobre 2007. Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2008.

Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare delle istituzioni scolastiche. La fissazione del suddetto termine ordinario mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31 maggio 2008 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2008-2009.

14. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate all'acquisizione e al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari. Si richiama l'attenzione dei dirigenti scolastici su questo particolare aspetto della privacy e sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e al Regolamento ministeriale 6 dicembre 2006.

Il Direttore Generale
Mario G. Dutto

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Al Dirigente scolastico del _____
(Denominazione dell'istituzione scolastica)

l' sottoscritt _____ in qualità di padre madre tutore
(cognome e nome)

CHIEDE

l'iscrizione dell'alunn _____
(cognome e nome)

alla classe _____ di codesta scuola _____ per l'anno scolastico 2008-09.

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, e consapevole delle responsabilità cui va in contro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che

- l'alunn _____
(cognome e nome) (codice fiscale)

- è nat_ a _____ il _____

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- è residente a _____ (prov.) _____

Via/piazza _____ n. _____ tel. _____

- proviene dalla scuola _____ classe _____

- ha studiato le seguenti lingue straniere nella scuola di provenienza _____

- la propria famiglia convivente è composta, oltre all'alunno, da:

- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____
(cognome e nome) (luogo e data di nascita) (grado di parentela)

- è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie sì no

- il reddito imponibile (rilevabile dall'ultima dichiarazione dei redditi) del nucleo familiare è di euro _____
(dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni per usufruire dell'esonero delle tasse scolastiche o di altre agevolazioni previste).

Data _____

Firma di autocertificazione (Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Data _____ firma _____

N.B. = I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2008/2009

Alunno _____

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Scelta di **non** avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

oppure

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)

data _____

Scuola _____

Classe _____ Sezione _____

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione ”

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica per l'anno scolastico 2008-2009

Alunno _____

La scelta operata ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce.

- A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE
- B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE
- D) USCITA DALLA SCUOLA

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)

Firma:

Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni)

oppure

Studente (se maggiorenne o comunque frequentante un istituto secondario di II grado)

Controfirma del genitore dell'alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell'alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991.

Data _____

Circolare 14 dicembre 2007, n. 111 (prot. 6532/P4)

Integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Piano di riparto fondi. E.F. 2007

DIREZIONE GENERALE PER LO STUDENTE - UFFICIO IV

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Agli Uffici Scolastici Provinciali
LORO SEDI
e p. c.
Al Capo Dipartimento per l'Istruzione
SEDE
All'Assessorato Istruzione e Cultura- Regione autonoma Valle d'Aosta
AOSTA
Alla Sovrintendenza scolastica per la Provincia autonoma
All'Intendenza scolastica per la scuola in lingua tedesca
All'Intendenza scolastica per la scuola in lingua ladina
BOLZANO
All'Assessorato Istruzione e Cultura - Regione autonoma Sicilia
PALERMO
Alle OO.SS. di categoria

L'integrazione degli alunni con disabilità nella scuola ha costituito una svolta importante nella cultura pedagogica del nostro Paese e nelle politiche scolastiche degli ultimi trent'anni. In essa, infatti, risiede la prospettiva di fare della scuola un luogo in cui esercitare la cittadinanza, intesa come diritto dell'alunno ad apprendere e a fare esperienze sociali accoglienti, a prescindere dalle condizioni sociali, culturali o funzionali che gli appartengono.

In tale prospettiva, la scuola è andata a configurarsi come strumento di integrazione sociale e di ridimensionamento degli svantaggi ovvero come comunità educativa accogliente, nella quale le competenze professionali potessero ridefinire le pratiche quotidiane, didattiche ed organizzative, per consentire agli alunni l'apprendimento e la costruzione della propria identità. Si è quindi progressivamente rilevato che la comunità scolastica può generare cittadinanza solo se mossa da una cultura che valorizzi la fiducia negli altri e nelle istituzioni, il rispetto delle regole di convivenza, la disponibilità a lavorare e a prendere decisioni condivise, senza alcuna discriminazione.

Tale orientamento trova riscontro anche nella Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, che, approvata nel febbraio del 1992, sancisce il diritto soggettivo alla piena integrazione scolastica dell'alunno con disabilità, attraverso lo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione con il concorso di tutte le risorse disponibili al fine del raggiungimento dell'autonomia. L'attuale quadro normativo, che si caratterizza per la rilevanza data alla socializzazione, costituisce, fra i Paesi dell'Unione Europea, in tema d'integrazione scolastica, un riferimento che colloca il nostro Paese all'avanguardia per aver esteso a tutti gli alunni il diritto di godere di una cittadinanza sostanziale.

Autonomia scolastica: una risorsa per l'integrazione.

In un approccio globale all'integrazione l'intera collettività ha il compito della presa in carico della persona con disabilità. In tale contesto, l'autonomia scolastica si rivela una risorsa strategica. Infatti, il progetto di integrazione scolastica, formulato nel POF (Piano dell'Offerta Formativa) e strutturato per rispondere alle concrete e specifiche esigenze dell'alunno con disabilità, assume una efficace dimensione globale quando si instaura una collaborativa e positiva interdipendenza con gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel complesso processo di integrazione.

E' dunque necessario concepire l'integrazione scolastica in una logica sistemica e globale che intenda, in un'ottica dell'autonomia come risorsa, la scuola come una istituzione dialogante e collaborativa con i contesti locali, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dalla normativa vigente.

L'autonomia progettuale, organizzativa e didattica della scuola rappresenta, d'altra parte, una risorsa importante a favore degli alunni disabili perché consente un approccio sistemico e integrato anche a livello d'istituto, qualora nella scuola si affermi una dimensione partecipativa che ritenga tutto il personale scolastico responsabile del processo di integrazione.

In questo senso, ogni cambiamento e ogni reale integrazione trovano nel personale scolastico la sua leva e la sua forza. Sono, infatti, i docenti e gli operatori della scuola che, agendo come comunità adeguatamente formata e dichiaratamente corresponsabile, costruiscono le condizioni perché l'integrazione scolastica divenga reale sviluppo delle potenzialità dell'alunno con disabilità. La valorizzazione del personale anche attraverso la formazione, per il ruolo strategico che svolge nell'innovazione, rappresenta pertanto una delle priorità che l'Amministrazione promuove a favore delle istituzioni scolastiche autonome.

A conferma di quanto sopra premesso, si evidenzia alle SS.LL. l' "Atto di indirizzo" per l'anno 2008 dell'On. Ministro, che riporta tra gli obiettivi prioritari i seguenti:

- l'acquisizione dei saperi e delle competenze essenziali per un consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza;
- lo sviluppo della metodologia dell'alternanza scuola-lavoro quale strumento di innovazione didattica ed organizzativa;
- la diffusione delle tecnologie informatiche nell'ambito delle attività didattiche rivolte agli alunni con disabilità;
- la valorizzazione dell'autonomia scolastica, al fine, fra l'altro, di promuovere l'aggiornamento dei docenti e la loro corresponsabilità nella realizzazione del progetto pedagogico elaborato dall'istituzione scolastica.

Criteri di riparto delle risorse

La Direttiva del Ministro n. 81 del 05.10.2007, relativa agli interventi ex legge 440/97, ha assegnato risorse finanziarie specifiche alle iniziative finalizzate al potenziamento e alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità, con particolare riguardo agli alunni con deficit sensoriale, promosse dalle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, nonché ad iniziative di formazione del personale docente che opera nelle classi con studenti portatori di handicap.

Il finanziamento di euro 6.619.397,57, di cui all'allegato "A", è stato ripartito fra gli Uffici Scolastici Regionali in relazione al numero degli allievi disabili iscritti nell'anno scolastico 2006/2007, desunto dai dati comunicati dall'Ufficio Statistica della Direzione Generale Studi e Programmazione di questo Ministero. Si precisa che della predetta somma euro 5.895.668,66 rappresentano la cifra destinata, per l'anno 2007, agli Istituti atipici, la cui riforma non può realizzarsi nel citato anno, come comunicato dall'Ufficio legislativo con nota prot. n° 5208/AOO/UFFLEG del 02.11.2007.

Il predetto finanziamento è stato così suddiviso:

- a) 5.619.397,00 per interventi a favore degli alunni con disabilità;
- b) 1.000.000,00 per interventi di formazione rivolti agli insegnanti di sostegno ed anche ai docenti che operano nelle classi che accolgono studenti portatori di handicap.

Le SS.LL., nel valutare e selezionare i criteri di utilizzo dei fondi, potranno tener conto dei seguenti suggerimenti emersi dalla riflessione delle esperienze pregresse.

Per la ripartizione delle risorse al punto a):

- situazioni di particolare complessità che comportano la prosecuzione di progetti in rete tra scuole o tra scuole, enti locali ed associazioni, anche con il coinvolgimento dei Centri Territoriali Risorse per l'Handicap;
- progetti di alternanza scuola-lavoro, quale strumento di innovazione didattico-organizzativo, per accompagnare l'alunno disabile nel mondo del lavoro e delle professioni;
- iniziative sperimentali di ricerca-azione tese a rendere effettivo il processo di integrazione scolastica, anche mediante accordi di programma, nell'ottica di una corresponsabilità nella presa in carico dell'alunno con disabilità;
- dotazione ai CTRh (o CTS) di professionalità specificamente formate in materia di tecnologie nonché di ausili, che gli alunni con disabilità potranno utilizzare mediante comodato d'uso, al fine di sostenere il proprio percorso scolastico.

Per quanto attiene alle risorse di cui al punto b), che costituiscono oggetto di contrattazione integrativa decentrata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del vigente CCNI.- Comparto Scuola, si forniscono i seguenti suggerimenti:

- migliorare le strategie educative e didattiche nonché la relazione educativa nei confronti degli alunni con disabilità, tenendo conto dell'identità di ogni persona;
- acquisire tecniche specifiche per trattare adeguatamente le molteplici tipologie di deficit riscontrate negli alunni con disabilità;
- costruire competenze su strategie e metodologie didattiche innovative, anche centrate sull'impiego delle nuove tecnologie nel campo della disabilità.

A questo riguardo si ritiene auspicabile un coordinamento e una supervisione regionale, che colgano l'opportunità di non disperdere le risorse in finanziamenti "a pioggia" al fine di ripartirle in una prospettiva di maggiore efficienza, collegata ad una logica di promozione dell'eccellenza e di successiva condivisione dei risultati.

E' opportuno dunque valorizzare le esperienze maturate nelle singole scuole o associate in rete, individuando, nel composito panorama delle competenze acquisite dalle istituzioni scolastiche, le capacità dimostrate su specifiche disabilità.

Monitoraggio e verifica dei risultati raggiunti

La Direttiva n. 81/2007 prevede, tra l'altro, "iniziative di monitoraggio delle attività realizzate dalle istituzioni scolastiche", precisando che tali interventi sono effettuati dagli Uffici scolastici regionali "su tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale di istruzione e formazione.", anche con il supporto di organismi nazionali e locali competenti in materia, ai fini di una puntuale verifica in ordine al raggiungimento degli obiettivi fissati. Dette iniziative rivestono perciò particolare importanza, poiché gli esiti rappresentano un qualificato supporto informativo per la valutazione e il miglioramento degli interventi nel complesso processo di integrazione scolastica. Considerato, quindi, che le predette risorse sono da ripartire tra le istituzioni scolastiche, gli Uffici Scolastici Regionali, in collaborazione con i referenti regionali e provinciali, attiveranno, nelle forme previste, il monitoraggio delle risorse finanziarie impiegate, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo secondo le prescritte modalità e valutarne gli effetti sul processo di integrazione per individuare parametri di qualità e buone pratiche da diffondere.

Ai fini di cui trattasi si raccomanda di voler procedere, in tempi brevi, ad accreditare le risorse finanziarie presso le istituzioni scolastiche interessate, al fine di ridurre i tempi tecnici per l'utilizzo dei fondi in questione.

Piano nazionale di formazione e di ricerca del personale docente "I CARE"

Con Decreto Dirigenziale n°74 del 23.11.2007 (all. B) è stata assegnata agli uffici scolastici regionali la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) (E. F. 2007 - Direttiva 81 del 5.10.2007, punto 1, lettera D, Legge 440/97- Cap. 1518) destinata ad incrementare le risorse finanziarie, già assegnate a codesti uffici con decreto n°89 del 27.11.2006, per la prosecuzione del Piano in questione. Si precisa che dei predetti due milioni la somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) è stata assegnata all'ufficio scolastico regionale del Lazio per l'organizzazione delle attività di supporto e seminari connesse alla realizzazione del Progetto in questione.

Nel rappresentare, infine, la disponibilità di questa Direzione Generale per qualunque supporto informativo, si comunica che, per chiarimenti riguardanti la presente circolare, gli interessati potranno rivolgersi a: Direzione Generale per lo Studente - Ufficio IV - tel. 0658495935, fax 06 58495852 - e-mail:

simoneschi.dgstudente@istruzione.it
mirella.dellaconcordiabasso@istruzione.it
mariarita.lolli@istruzione.it

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione e si ringrazia.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
Lucrezia Stellacci

ALLEGATO A

E.F. 2007 DIRETTIVA 81 DEL 5/10/2007 PUNTO 1 LETTERA D - LEGGE 440/97
RIPARTO FONDI € 2.000.000,00 CAP. 1518

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE CAPOFILA	UFFICI SCOLASTICI REGIONALI COLLEGATI ALL'U.S.R. CAPOFILA	TOTALE €
MARCHE	ABRUZZO	84.489,00
	MARCHE	
	MOLISE	
EMILIA-ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA	189.599,00
	TOSCANA	
	UMBRIA	
LOMBARDIA	LIGURIA	337.548,00
	LOMBARDIA	
	PIEMONTE	
PUGLIA	BASILICATA	407.284,00
	CALABRIA	
	CAMPANIA	
	PUGLIA	
SICILIA	SICILIA	159.675,00
VENETO	FRIULI VENEZIA GIULIA	134.909,00
	VENETO	
LAZIO	LAZIO	686.496,00
	SARDEGNA	
TOTALE €		2.000.000,00

Roma, 23.11.2007

IL DIRIGENTE
F.to *Carlo DELLA TOFFOLA*

Decreto n. 74

IL DIRIGENTE

- VISTO** il R.D. del 18 novembre 1923, n. 2440, e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità generale dello Stato, approvato con il R.D. del 23 maggio 1924, n. 827 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la Legge 3 aprile 1997, n. 94;
- VISTO** il Decreto Leg.vo 7 agosto 1997, n. 279;
- VISTO** il Decreto Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- VISTO** il D.M. 28 aprile 2004, registrato alla Corte dei Conti il 3 maggio 2004, reg. 2 fg. n. 162, con il quale è stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale;
- VISTO** il Decreto legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006 n. 233, che modificando il comma 1, art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300 istituisce al comma 7 il Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e, in particolare, lo stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità previsionali di base, relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;
- VISTO** il D.M. del 2 gennaio 2007 n. 1, con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie, iscritte nello stato di previsione del Ministero della P.I. per l'anno 2007, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento n. 2 del 12.01.2007, con il quale sono state affidate ai Direttori Generali le risorse finanziarie assegnate con D. M. n. 1 soprarichiamato;
- VISTA** la Direttiva sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2007, prot. 615 del 15 gennaio 2007, registrata alla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2007, reg. 1 fg. .69;
- VISTO** l'atto di indirizzo del Capo Dipartimento 5.3.2007, prot. n. 294/Dip., relativo all'attività di gestione per l'anno 2007;
- VISTA** la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 concernente l'istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- VISTA** la direttiva 5 ottobre 2007 n. 81 "Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle somme, le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione

degli stessi” ai sensi dell’art. 2 della legge 18.12 1997 n. 440;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 147152, registrato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, reg. 6 fg. 28 relativo all’assegnazione delle risorse economiche in termini di competenza e cassa;

CONSIDERATO che il Piano nazionale di formazione e di ricerca “I CARE”, inserendosi nel quadro delle trasformazioni in atto del nostro sistema formativo, avviato nell’anno scolastico 2006/2007, è in fase di attuazione e necessita di ulteriori risorse finanziarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati tra i quali figurano il consolidamento di una rete di supporto alle politiche dell’inclusione, la creazione di un modello di formazione attraverso la ricerca al fine di consentire lo sviluppo delle competenze professionali in relazione alla scuola inclusiva nonché il sostegno a modelli formativi che sappiano collegare la scuola al mondo del lavoro;

CONSIDERATO che per la finalità che precede la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) sarà destinata ad incrementare le risorse finanziarie utili alla prosecuzione del Progetto “I CARE” nell’anno scolastico 2007/2008;

RITENUTO opportuno assegnare la somma di euro 2.000.000,00 (duemilioni /00) agli stessi uffici scolastici regionali, di cui al decreto n. 89 del 27.11.2006, che, per la loro posizione territoriale, sono stati considerati “capofila” nei confronti dei rimanenti per la realizzazione del Piano nazionale di formazione e di ricerca di cui trattasi;

RITENUTO di assegnare, in base al numero dei docenti in servizio nelle Regioni capofila e nelle altre, le risorse finanziarie agli Uffici Scolastici Regionali di cui all’allegata tabella “A”, che fa parte integrante del presente decreto;

VISTO il Decreto n. 35 del 12.10.2007 con il quale il Direttore Generale per lo Studente attribuisce al Dr. Carlo Della Toffola – Dirigente dell’Ufficio I, la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di competenza e cassa, riguardanti il Cap. 1518, per l’a.f. 2007;

CONSIDERATA la disponibilità di competenza e di cassa pari ad euro € 2.000.000,00 (duemilioni/00) sul capitolo 1518;

DECRETA

Art. 1

E’assegnato agli Uffici Scolastici Regionali un finanziamento complessivo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00), per i motivi sopra esplicitati.

Art. 2

La somma di cui all’art. 1 verrà imputata sul capitolo 1518 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’anno finanziario 2007 mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, nella misura riportata nell’allegato “A”, che fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 23 novembre 2007

Decreto dirigenziale 18 settembre 2007

Modifica del D.M. 13 settembre 2005 di iscrizione dell'istituto "The British International School" con sede in Praga - Repubblica Ceca nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI - UFFICIO I

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;
- VISTA** l'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997;
- VISTO** il D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300;
- VISTO** l'art. 4 del D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la nota con la quale l'Istituto "The British International School", già iscritto nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 777, comunica l'avvenuta variazione della propria denominazione, che è attualmente "The Prague British School".
- VISTO** il precedente decreto di iscrizione dell'Istituto "The British International School" al citato elenco, recante data 13/09/2005;
- ACCERTATO** che la modifica di che trattasi è stata approvata dall'IBO di Ginevra, il quale ha comunicato l'avvenuta registrazione
- RITENUTO** che la modifica di che trattasi non altera l'identità dell'Istituto in questione e lascia invariati i presupposti di concessione dell'iscrizione al citato elenco, e che quindi l'istanza di mera variazione risulta accoglibile, mantenendo integra l'efficacia del pregresso decreto di iscrizione;
- RAVVISATA** la necessità di procedere inoltre alla modifica dell'elenco di cui sopra riportandovi l'avvenuta variazione di denominazione,

DECRETA

1. A decorrere dalla data del presente decreto, il D.M. di iscrizione dell'Istituto "The British International School" nell'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, recante data 13/09/2005, in tutto il testo del decreto e degli allegati che ne formano parte integrante, la denominazione originaria The British International School è sostituita con "The Prague British School".
2. In conformità al presente provvedimento, l'Amministrazione procederà alla modifica dell'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777.
3. Il presente decreto sarà notificato alle Amministrazioni competenti e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 18 settembre 2007

Il dirigente: MARIA PIA BALSAMO

Decreto dirigenziale 28 settembre 2007

Iscrizione dell'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande" con sede in Losanna - Chemin de Rovereaz 20 – Svizzera nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA - UFFICIO I

- VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;
- VISTA L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997
- VISTO D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300
- VISTO l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- VISTA la domanda di iscrizione dell'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande"-Losanna-Svizzera, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 777, e la relativa documentazione e integrazione
- ACCERTATO pertanto che i corsi attivati dall'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande"-Losanna-Svizzera ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Linguistico e Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande" con sede -Losanna—Chemin de Rovereaz,20 – Svizzera è iscritto nell'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

Roma, 28 settembre 2007

Il dirigente: MARIA PIA BALSAMO

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande"-Losanna-Svizzera con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore - Liceo Linguistico e Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

LINGUISTICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore
- 2) Seconda Lingua
livello superiore
- 3) Terza Lingua
livello superiore o medio
- 4) Storia o Economia o Geografia
livello superiore o medio
- 5) Fisica o Biologia o Chimica
livello superiore o medio
- 6) Matematica o Studi Matematici
livello superiore o medio

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia o Economia o Geografia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica o Studi Matematici
livello superiore o medio
- 6) Biologia o Chimica
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "Ecole Nouvelle de la Suisse Romande"-Losanna-Svizzera quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Decreto dirigenziale 9 ottobre 2007

Iscrizione dell'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School" con sede in Wichita Falis - Texas USA nell'elenco di cui all'art. 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 777, a decorrere dalla data del presente decreto

DIPARTIMENTO PER L'ISTRUZIONE
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI
DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA - UFFICIO I

- VISTO il D.P.R. 18 aprile 1994, n.777;
- VISTA L'O.M. n.52 del 21 gennaio 1997
- VISTO D.L.vo 30 luglio 1999 n. 300
- VISTO l'art.4 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il parere in data 30 .11.1995 del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
- VISTA la domanda di iscrizione dell'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School, Wichita Falis-Texas-.USA nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, di cui al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 777, e la relativa documentazione e integrazione
- ACCERTATO pertanto che i corsi attivati dall'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School, Wichita Falis-Texas.USA, ed i titoli di studio da esso rilasciati quali diplomi di baccellierato internazionale presentano affinità con quelli previsti dall'ordinamento scolastico italiano conseguenti al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore-Liceo Scientifico;

DECRETA

1. l'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School" con sede -Wichita Falis - Texas-USA è iscritto nell'elenco di cui all'art.2 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777, dalla data del presente decreto.
2. I diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School", conseguenti allo svolgimento di programmi di studio corrispondenti a quelli delineati nell'allegato "A", annesso al presente decreto sono riconosciuti quali diplomi di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore- Liceo Scientifico - aventi valore legale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 18 aprile 1994 n.777
3. il riconoscimento di cui al comma 2 è subordinato allo svolgimento, da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nei piani di studio di cui all'allegato A, annesso al presente decreto.
4. Il punteggio complessivo conseguito, riportato nei diplomi di cui al comma 2, è convertito in centesimi secondo i parametri di cui all'allegato B) annesso al presente decreto.

Roma, 9 ottobre 2007

Il dirigente: MARIA PIA BALSAMO

Corrispondenza di diplomi di baccellierato internazionale

La corrispondenza dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dall'Istituto Hirschi Math-Science Magnet High School “-Texas- USA con i diplomi italiani di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore - Liceo Scientifico - è determinata sulla base dei seguenti piani di studio e dei livelli di insegnamento sotto indicati

SCIENTIFICO

- 1) Prima Lingua
livello superiore o medio
- 2) Seconda Lingua
Livello superiore o medio
- 3) Storia
livello superiore o medio
- 4) Fisica
livello superiore
- 5) Matematica o Studi Matematici
livello superiore o medio
- 6) Biologia o Chimica
livello superiore o medio

Tabella di conversione in centesimi

Il punteggio complessivo dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto dall'Istituto "Hirschi Math-Science Magnet High School" Texas-USA quali diplomi di baccellierato internazionale, dovrà essere convertito in centesimi secondo la seguente tabella:

<i>24 = 60/100</i>	<i>34 = 82/100</i>
<i>25 = 62/100</i>	<i>35 = 84/100</i>
<i>26 = 64/100</i>	<i>36 = 87/100</i>
<i>27 = 67/100</i>	<i>37 = 89/100</i>
<i>28 = 69/100</i>	<i>38 = 91/100</i>
<i>29 = 71/100</i>	<i>39 = 93/100</i>
<i>30 = 73/100</i>	<i>40 = 96/100</i>
<i>31 = 76/100</i>	<i>41 = 98/100</i>
<i>32 = 78/100</i>	<i>42 = 100/100</i>
<i>33 = 80/100</i>	

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali.

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Antonio RINALDI – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Venezia;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 06.01.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 06.01.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2008;

VISTA l'istanza in data 28.03.2007, con la quale l'interessato ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Antonio RINALDI – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Venezia è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1343)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Sabato ROMANO – C2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 02.06.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 02.06.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2007;

VISTA l'istanza in data 20.02.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

DECRETA :

Al sig. Sabato ROMANO – C2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Salerno è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 2 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1344)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Alfonso MASTRORILLO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 14.03.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 14.03.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.04.2008;

VISTA l'istanza in data 31.01.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Alfonso MASTRORILLO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.04.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1341)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Michele PUGLIESE – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 20.07.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 20.07.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.08.2007;
- VISTA l'istanza in data 19.01.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Michele PUGLIESE – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Catanzaro è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.08.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1342)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Antonio MARINO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari;
- CONSIDERATO che il predetto, nato il 18.01.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 18.01.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2008;
- VISTA l'istanza in data 17.01.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Antonio MARINO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1340)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Renato FURI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 06.02.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 06.02.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.03.2007;

VISTA l'istanza in data 15.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Renato FURI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.03.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 1° febbraio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1403)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Mario MADONNA – C2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 06.11.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 06.11.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.12.2007;

VISTA l'istanza in data 08.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Mario MADONNA – C2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.12.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 25 settembre 2007 al n. 1339)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Giorgio LADISA – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Vicenza;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 28.04.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 28.04.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.05.2007;

VISTA l'istanza in data 01.02.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Giorgio LADISA – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Vicenza è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.05.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 22 marzo 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 ottobre 2007 al n. 1374)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Nicola ELIANTO – C3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Benevento;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 09.11.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 09.11.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.12.2007;

VISTA l'istanza in data 27.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Nicola ELIANTO – C3 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Benevento è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.12.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1402)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal Sig. Angelo CARBONARA – A1 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della PUGLIA;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 29.08.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 29.08.2008 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2008;

VISTA l'istanza in data 28.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al Sig. Angelo CARBONARA – A1 – in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale della PUGLIA è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1391)

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Maria Rosa GORI – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 24.02.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 24.02.2008 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.03.2008;
- VISTA l'istanza in data 12.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Alla sig.ra Maria Rosa GORI – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Genova è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.03.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1406)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Damiano GIAMMANCO – B3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 09.06.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 09.06.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2007;

VISTA l'istanza in data 20.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

D E C R E T A :

Al sig. Damiano GIAMMANCO – B3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

(D.D. 30 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1404)

Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.

UFFICIO SCOLASTICO DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig. CHIOU Emmanouil, nato a Cholargos (Grecia) il 27-6-1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" del titolo di studio straniero "APOLYTIRIO" conseguito nell'anno 2007 presso la "Scuola Italiana- Liceo Generale Privato" di Atene (Grecia) ;

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato ;

DICHIARA

Il titolo di studio " APOLYTIRIO" conseguito nell'anno 2007 presso la "Scuola Italiana- Liceo Generale Privato" di Atene (Grecia) dal Sig. Chiou Emmanouil :

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" con il seguente voto :

76/100 (SETTANTASEI/centesimi)

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI FIRENZE

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda del Sig.ra Barducci Maria Veronica, nata a Firenze il 22-3-1988, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" del titolo di studio straniero "HIGH SCHOOL" conseguito nell'anno 2006 presso la Scuola "Chaminade –Madonna" di Hollywood (U.S.A.);

VEDUTO il D.M. 1.2.75 ;

VEDUTO il D.M. 20.7.78

VEDUTO il D.M. 2.4.80 ;

VEDUTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 ;

VISTA la legge 25.01.06 n. 29

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata ;

DICHIARA

Il titolo di studio "HIGH SCHOOL" conseguito nell'anno 2006 presso la Scuola "Chaminade –Madonna" di Hollywood (U.S.A.) dalla Sig.ra Barducci Maria Veronica :

EQUIPOLLENTE

A tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di "Liceo Scientifico" con il seguente voto :
88/100 (OTTANTOTTO/centesimi)

Si rilascia la presente dichiarazione ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 settembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del sig. Fasolato Alessandro , nato a Padova il 2/11/1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica del titolo "High School" conseguito nell'anno 2007 presso la Rochester High School di Rochester –Michigan (U.S.A.);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980

VISTA la Legge 25/1/2006, n.29;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A:

Il diploma "High School" conseguito all'estero dal sig. FASOLATO Alessandro –Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica- con il seguente voto:

87/100 (ottantasettecentesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 23 novembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PAVIA

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda della sig. ra LAMI Mimosa, nata l'11 aprile 1971 a TIRANA (ALBANIA), intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico - del Diploma di maturità "Vertetim " conseguito nell'anno 1989 presso la Scuola media Statale di istruzione generale di KAMEZ TIRANA (ALBANIA);

VISTO il D.M. 1.2.1975;

VISTO il D.M. 20.7.78;

VISTO il D.M. 2.4.80;

VISTI gli artt. 379 e 381 del D.L.vo 16.4.94, n. 297;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.80;

D I C H I A R A

il titolo di studio " Diploma di maturità Vertetim " conseguito all'estero dalla sig. ra LAMI Mimoza,

=====

===== Equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore – Liceo Scientifico - con il seguente voto: **SETTANTA / CENTESIMI.**

Si rilascia il presente certificato, in unico esemplare, ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L. vo n. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 5 dicembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda della Sig.ra Toussaint Emilie Edith Louisa, nata a Braine – L'Alleud (Belgio) il 24/06/1983, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari "Istitutrice Primaire", rilasciato in data 30/06/2005 dalla Scuola Superiore denominata "Haute Ecole Leonard de Vinci" di Woluwe Saint Lambert – Belgio;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

DICHIARA

il titolo finale di studi secondari "Istitutrice Primarie" conseguito in data 30/06/2005 presso la Scuola Superiore denominata "Haute Ecole Leonard de Vinci" di Woluwe Saint Lambert, Belgio dalla Sig.ra Toussaint Emilie Edith Louisa, nata a Braine – L'Alleud (Belgio) il 24/06/1983, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore:

ISTITUTO MAGISTRALE

con la votazione di 70/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 dicembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda del Sig. Sarris Ioannis, nato a Cholargos (Atene – Grecia) il 31/07/1987, di cittadinanza greca, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno scolastico 2002/2003 presso la Scuola Statale "Liceo Unico" di Markopoulo (Attica - Grecia);

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studi secondari denominato "APOLYTIRIO", conseguito nell'anno scolastico 2002/2003 presso la Scuola Statale "Liceo Unico" di Markopoulo (Attica - Grecia) dal Sig. Sarris Ioannis, nato a Cholargos (Atene – Grecia) il 31/07/1987, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca

con la votazione di **67/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente dell'11 dicembre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda del Sig. **Kostarias Stefanos-Marios**, nato a Amarousio (Attica-Grecia) il 09/09/1989, **di cittadinanza ellenica**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 **presso la Scuola Statale "2° Liceo Generale" di Moschato (Atene-Grecia)**;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 presso la **Scuola Statale "2° Liceo Generale" di Moschato (Atene-Grecia)** dal Sig. **Kostarias Stefanos-Marios**, nato a Amarousio (Attica-Grecia) il 09/09/1989

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca
con la votazione di **62/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 ottobre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda del Sig. **Symeonidis Spyros-Marios**, nato a Thessaloniki (Grecia) il 16/12/1989, **di cittadinanza ellenica**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 presso la **Scuola Statale "1° Liceo Generale" di Koufalia (Thessaloniki - Grecia)**;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2006/2007 presso la **Scuola Statale "1° Liceo Generale" di Koufalia (Thessaloniki - Grecia)** dal Sig. **Symeonidis Spyros-Marios**, nato a Thessaloniki (Grecia) il 16/12/1989

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca
con la votazione di **76/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 ottobre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda della Sig.ra **Manti Evangelia**, nata a Kalamata (Messinia-Grecia) il 01/08/1987, **di cittadinanza ellenica**, intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2004/2005 **presso la Scuola Statale "3° Liceo Unificato" di Kalamata (Atene-Grecia)**;

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, così come modificato dalla legge 25 gennaio 2006, n. 29 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea";

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di scuola secondaria superiore denominato **"APOLYTIRIO"**, conseguito nell'anno scolastico 2004/2005 presso la **Scuola Statale "3° Liceo Unificato" di Kalamata (Messinia-Grecia)** dalla **Sig.ra Manti Evangelia**, nata a Kalamata (Messinia-Grecia) il 01/08/1987

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca
con la votazione di **68/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 ottobre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PESARO E URBINO

Il Dirigente

Veduta la domanda della **Sig. ra Jacobo Roxana Pamela**, nata a La Paz (Entre Rios – Repubblica Argentina), il 23/01/1977 intesa ad ottenere il riconoscimento della equipollenza con il Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore del titolo finale di studi secondari denominato **“Bachiller con Orientacion Docente”**, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto **“Nuestra Señora de la Merced D-10” di La Paz** (Entre Rios – Repubblica Argentina),

Veduto l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Veduto l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

Veduto il D.M. 1° febbraio 1975;

Veduto il D.M. 20 luglio 1978,

Veduto il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Tenuto conto della valutazione positiva effettuata dall'apposita Commissione prevista dall'art. 7 del D.M. 1° febbraio 1975;

D I C H I A R A

il titolo finale di studi secondari denominato **“Bachiller con Orientacion Docente”**, conseguito nell'anno scolastico 1994/1995 presso l'Istituto **“Nuestra Señora de la Merced D-10” di La Paz** (Entre Rios – Repubblica Argentina) dalla **Sig.ra Jacobo Roxana Pamela**

EQUIPOLLENTE

a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell' Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di:

LICEO SCIENTIFICO

indirizzo scientifico – tecnologico – sperimentale Brocca
con la votazione di **66/100**.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 18 ottobre 2007)

UFFICIO SCOLASTICO DI PIACENZA

IL DIRIGENTE

VEDUTA la domanda del sig. **Jaber Kamal**, nato a Assira Ash Shimalia (Giordania), il 4/09/1950, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore di ordine classico del titolo "sezione letteraria", conseguito nell'anno 1970, presso la scuola superiore statale "Al Najah al - watania" di Nablus (Giordania),
VEDUTO l'art. 379 del D. vo 16 aprile 1994, n. 297;
VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;
VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;
VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;
ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

D I C H I A R A

Il titolo di studio "sezione letteraria", conseguito all'estero dal sig **Jaber Kamal**,

Equipollente

a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore di ordine "classico" – liceo classico -, con il seguente voto: 65,70/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D. vo. 297/94.

(Dichiarazione del dirigente del 29 novembre 2007)

(MOD-BP-08-1-8) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.